

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1670

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BRIGANDÌ, PERIN, BUSNELLI, WILDE,
LORENZI, ROVEDA, BEDONI, BRUGNETTINI, LOMBARDI-CERRI,
MARCHINI, PEDRAZZINI, PREIONI, TERZI, MANARA, BOSO,
CECCATO, PERUZZOTTI, FANTE, CAVITELLI, ROBUSTI,
DOLAZZA, COPERCINI, MAFFINI, CARINI e CARNOVALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1995

Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La burocrazia ministeriale è oggi accusata di essere il primo ostacolo tra il cittadino utente e lo Stato erogatore di servizi. Il cittadino non sa che non è stata la burocrazia statale a creare questa situazione, ma il potere politico che ha continuamente caricato soprattutto i più alti gradi dell'Amministrazione dello Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato della magistratura ordinaria e dell'Avvocatura generale dello Stato di una serie di incarichi.

Da una parte tale comportamento ha costretto questi validi dirigenti dello Stato a svolgere due o più lavori distogliendoli dalla loro tradizionale occupazione, e chiamandoli ad occupare incarichi spesso politici, conflittuali con la loro natura giuridico amministrativa, e dall'altro ha limitato la possibilità di dare lavoro a tanti giovani laureati disoccupati.

Per i motivi suesposti si propone l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I Gabinetti, le segreterie particolari, le segreterie tecniche, gli uffici legislativi e gli uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica sono costituiti rispettivamente da un Capo di Gabinetto, da un Segretario particolare, da un Capo della Segreteria, da un Capo Ufficio legislativo, da un Capo Ufficio Stampa e da non più di cinque addetti per ogni ufficio di cui uno con funzioni dirigenziali, due con funzioni direttive e due con funzioni di concetto o esecutive.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere scelto tra i cittadini italiani estranei alla pubblica amministrazione, con esclusione del Capo ufficio legislativo che può essere scelto tra i dirigenti del Ministero.

3. Il Capo di Gabinetto è equiparato alla qualifica di direttore generale; il segretario particolare ed il Capo della segreteria sono equiparati al grado di primo dirigente.

4. Il Capo ufficio legislativo ed i componenti dell'ufficio legislativo debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza.

5. Il Capo ufficio stampa deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

